

+390307673355

1

CONFISCA

N. 9/13 R.G. Mis. Prev.



**CORTE DI APPELLO DI BRESCIA**  
**Sezione seconda penale -**

La Corte di appello di Brescia, sezione seconda penale, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati sigg.ri:

dott. Giulio DEANTONI                      Presidente rel.  
dott. Annamaria DALLALIBERA            Consigliere  
dott. Antonio MINERVINI                  Consigliere

nel procedimento ex artt. 10 e 27 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 promosso dalla Procura della Repubblica di Brescia ha emesso il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso in data 30 luglio 2013 con cui la Procura della Repubblica di Brescia ha impugnato il decreto in data 19 - 20 luglio 2013 che ha rigettato la proposta di applicazione a [REDACTED] della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e della misura di prevenzione della confisca dei beni specificamente indicati nel ricorso medesimo;

vista la memoria difensiva depositata il 5 ottobre dal difensore del proposto;

sentiti all'udienza camerale dell'11 ottobre il Procuratore Generale che ha concluso per l'accoglimento del gravame e il difensore di [REDACTED] nonché dei terzi [REDACTED] e [REDACTED] costituitisi all'udienza, il quale ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato;

letti gli atti;

osserva.

La Procura della Repubblica di Brescia con atto in data 11 aprile 2013 proponeva al Tribunale di Brescia che nei confronti di [REDACTED] fosse disposta l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di residenza nel comune di residenza per la durata di cinque anni nonché il sequestro e la successiva confisca di una serie di beni dei quali il proposto risultava avere la disponibilità diretta e/o per interposta persona e che risultavano di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.

A sostegno delle richieste ripercorreva la carriera delinquenziale di [REDACTED] e, da ultimo, gli esiti delle indagini esperite nell'ambito di un procedimento penale, iniziato nel 2010 e relativo a un sodalizio criminale dedito al traffico internazionale di stupefacenti, che davano [REDACTED] in contatto con sodali che a lui si erano rivolti, proprio per le pregresse esperienze maturate, per reperire canali di approvvigionamento della droga. La Procura della Repubblica poneva anche in risalto le plurime frequentazioni che, nell'anno 2010, [REDACTED] aveva avuto con soggetti pregiudicati e i numerosi e gravi precedenti penali che lo gravavano per poi passare ad analizzare le sue disponibilità finanziarie. A questo riguardo,

+390307673355

2

l'esposizione non si limitava a dare conto dei redditi del proposto (pari nell'arco dal 1993 al 2010 a circa 5.000 euro l'anno) ma si estendeva anche a quelli del figlio [REDACTED] e della moglie [REDACTED] con il risultato di ricostruire un reddito annuo dell'intero nucleo familiare pari, nell'arco di tempo considerato, a circa 20.000 euro. Venivano poi considerate le sorti della società [REDACTED] le cui quote facevano capo a [REDACTED] (veniva in particolare evidenziato il volume di affari attestatosi fino al 2006 a poche decine di migliaia di euro e poi aumentato negli anni successivi fino a raggiungere nel 2009 la somma di € 1.306.000 circa) e della società [REDACTED] nel cui capitale figurava (al 50%) sempre [REDACTED]. Tanto premesso, la richiedente Procura esponeva che, secondo i risultati delle indagini da ultimo esperite sul conto di [REDACTED] e, in particolare, dal contenuto delle sue stesse conversazioni intercettate risultava come quegli avesse tratto dal traffico di stupefacenti ingenti risorse che, verosimilmente, erano stati poi investiti nell'acquisto di immobili da parte dei componenti del suo nucleo familiare, infatti esorbitanti rispetto ai redditi che questi avevano conseguito negli anni in osservazione. A quest'ultimo proposito, l'attenzione della Procura si appuntava su una donazione effettuata nel 2002 in favore di [REDACTED] dal nonno materno, [REDACTED], che si aveva ragione di ritenere però assolutamente simulata e quindi preordinata a dare una giustificazione formalmente lecita alle disponibilità poi investite dal donatario nell'acquisto di immobili e autovetture. Si sosteneva poi che la stessa costituzione della società [REDACTED] fosse stata opera di [REDACTED] che aveva agito dietro il paravento dei figli [REDACTED] e [REDACTED] (che poi avrebbe ceduto la sua quota al fratello) infatti, si sottolineava, troppo giovani, al momento della costituzione della società stessa, per poter sopportare i necessari esborsi; la riprova della fittizia intestazione delle quote ai figli da parte del proposto si rinveniva del resto, secondo la Procura, in una conversazione intercettata nella quale lo stesso [REDACTED] parlava di un certo affare societario come se fosse stato da lui direttamente gestito nonché nelle dichiarazioni di persona alienante, nel 1990, un immobile alla [REDACTED] secondo la quale la vendita era stata personalmente trattata con [REDACTED]. Concludeva pertanto la Procura evidenziando come "la singolare aridità patrimoniale di [REDACTED] fosse "in palese contrasto tanto con gli ingenti profitti dallo stesso percepiti a seguito del suo coinvolgimento attivo nel traffico di sostanze stupefacenti, quanto con la "inspiegabile" disponibilità di beni di elevato valore economico da parte dei familiari che, nel corso del tempo", avevano "fondato società ed acquistato beni mobili e immobili". Sulla scorta di queste considerazioni, quindi, la Procura della Repubblica reputava che [REDACTED] fosse da considerarsi soggetto socialmente pericoloso che aveva nel tempo mantenuto costantemente assidue frequentazioni con soggetti pluripregiudicati così da rendersi evidente - irrilevante essendo la circostanza che lo stesso fosse attualmente detenuto - la necessità di impedire che lo stesso potesse in futuro reiterare gravi condotte delittuose. "Al fine di esercitare un'utile azione di prevenzione ed evitare che il [REDACTED] potesse "reiterare le sue condotte antiggiuridiche e che" potesse "godere del frutto delle proprie attività accrescendo, tra l'altro, il proprio potenziale criminale" si chiedeva dunque di applicare le anzidette misure di sicurezza personali e patrimoniali. Sotto il profilo della confisca, si indicavano specificamente i veicoli intestati a [REDACTED], gli

+390307673355

3

immobili intestati allo stesso e a [REDACTED], le quote della società [REDACTED], l'intero capitale della società [REDACTED]

Rigettata, da parte del Presidente del Tribunale, l'istanza di sequestro immediato dei beni, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Brescia, in esito all'udienza camerale, decideva sulle proposte della Procura della Repubblica con provvedimento in data 19 luglio 2013 che le respingeva in toto.

Osservava il giudice di primo grado che il 14 dicembre 2010 il Giudice per le Indagini Preliminari di Brescia aveva disposto il sequestro preventivo dei beni riconducibili a [REDACTED] e asseritamente intestati in modo fittizio al figlio [REDACTED] e alla moglie [REDACTED] e che il provvedimento era stato però annullato dal Tribunale del riesame sulla base dell'accertato presupposto che quei beni avevano provenienza lecita. Aggiungeva che la Corte di cassazione, investita del ricorso del Pubblico Ministero, aveva confermato la decisione del riesame e che, del resto, il 18 aprile 2013 il Tribunale di Brescia aveva assolto [REDACTED] dagli addebiti in relazione ai quali il sequestro preventivo era stato a suo tempo disposto. Riteneva quindi il giudice delle misure che le richieste della Procura non potessero essere accolte "non essendo emersi elementi di novità rispetto a quelli ripetutamente valutati con esito negativo per la Pubblica Accusa in altre sedi e non potendosi certo utilizzare lo strumento preventivo con finalità - di fatto - elusive dei passaggi processuali e di merito che fin qui hanno caratterizzato la vicenda de qua".

Il provvedimento è stato impugnato davanti a questa Corte di appello dal Procuratore della Repubblica di Brescia.

Sottolineato l'errore giuridico e metodologico che, a dire dell'impugnante, avrebbe inficiato il decreto impugnato e consistente nell'aver ignorato le profonde differenze tra il giudizio di prevenzione e il giudizio di merito, si è osservato che lo stesso Tribunale di Brescia, nella sentenza (appellata) che aveva assolto [REDACTED] dagli addebiti in materia di stupefacenti, aveva comunque dato atto di come quegli fosse attualmente dedito a traffici delittuosi legati al commercio della droga. ha altresì rilevato l'appellante che l'attivarsi di [REDACTED] per il reperimento dello stupefacente di interesse dei coimputati si collocava in un torno di tempo nel quale il proposto si trovava sottoposto alla detenzione domiciliare per motivi di salute cosicché veniva a dimostrarsi come la pericolosità sociale dello stesso fosse del tutto attuale. In materia di misura di sicurezza patrimoniale, richiamate alcune affermazioni giurisprudenziali in materia, l'impugnante Procura ha poi sostenuto, con riferimento ai beni intestati ai familiari della persona reputata pericolosa, come fosse sufficiente dimostrare che il titolare apparente, sulla base dei redditi dichiarati, non svolgeva un'attività in grado di procurargli il bene perché si determinasse a carico dei familiari stessi l'inversione dell'onere della prova circa la provenienza lecita del bene medesimo. Ha quindi rilevato che la [REDACTED] era stata costituita da soggetti praticamente privi di reddito e che nei primissimi anni di attività aveva acquistato numerosi immobili con esborsi che i formali titolari mai avrebbero potuto sostenere così da fondare il convincimento che la società fosse stata costituita e operasse con gli illeciti proventi dell'attività del reale proprietario e cioè [REDACTED]. Per il resto, la Procura si è riportata alle argomentazioni svolte nelle originarie richieste dell'aprile 2013 sulle quali, ha stigmatizzato, il Tribunale non aveva preso

+390307673355

h

posizione alcuna. Ha dunque insistito perché l'adita Corte accogliesse integralmente le richieste suddette in relazione sia alla misura personale che a quella patrimoniale.

Fissata l'udienza di discussione, il difensore di [REDACTED] ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto dell'avversario appello. Sulla misura di prevenzione personale, ha negato che [REDACTED] potesse attualmente ritenersi persona pericolosa nei termini indicati dalla Procura della Repubblica e, al riguardo, si è rifatto agli esiti del procedimento penale che aveva da ultimo coinvolto il proposto al riguardo segnalando che proprio il fallimento dei suoi tentativi di mettere in contatto i coimputati con canali di approvvigionamento dello stupefacente indicasse l'ormai maturato distacco dagli ambienti delinquenziali un tempo frequentati. Anche un'analisi della sentenza assolutoria a dire della difesa rivelava senz'altro come [REDACTED] non potesse ormai più definirsi persona pericolosa di talché l'insistenza della Procura della Repubblica nel reiterare le sue richieste non poteva apparire altrimenti se non "pervicacemente finalizzata ad ottenere l'ablazione di un patrimonio che non appartiene a [REDACTED] e che a questi non è minimamente riconducibile".

Alla fissata udienza dell'11 ottobre 2013, si sono costituiti i terzi [REDACTED] e [REDACTED] che hanno espressamente rinunciato a qualsiasi eccezione derivante dalla loro mancata citazione. Assente [REDACTED] e presente invece il terzo [REDACTED] il Procuratore Generale ha insistito per l'accoglimento del gravame mentre il difensore del proposto e dei terzi ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.

Il proposto appello deve essere accolto sia pure con esclusivo riferimento alla richiesta misura di prevenzione personale.

Il Tribunale ha rigettato entrambe le richieste misure di prevenzione evidenziando, per quanto attiene al detto profilo, il fatto che [REDACTED] fosse stato assolto dal Tribunale di Brescia, con sentenza in data 18 aprile 2013, dagli stessi reati in relazione ai quali il G.I.P. aveva disposto il sequestro preventivo con la formula "perché il fatto non sussiste" e "per non avere commesso il fatto" e la mancata emersione di elementi ulteriori rispetto a quelli che, dunque, non avevano trovato giudiziale conferma.

Evidente è però, come ha giustamente stigmatizzato l'appellante Procura, la non pertinenza dell'argomento che pare trascurare le differenze esistenti tra le regole di giudizio vigenti nel processo penale e quelle operanti nel procedimento di prevenzione, differenze immediatamente discendenti dal fatto che mentre il primo è funzionale alla dimostrazione di un fatto - reato e della sua riconducibilità oggettiva e soggettiva all'imputato il secondo è funzionale alla valutazione di pericolosità del soggetto, espressa mediante condotte che neppure necessariamente debbono costituire reato (si veda Corte Costituzionale 22 luglio 1996 n. 275). Appunto cogliendo queste differenze, la costante giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermare la totale autonomia dei due procedimenti e nel far discendere da tale affermazione il consolidato principio che la stessa pronuncia "pienamente" assolutoria, ed irrevocabile, del soggetto interessato non comporta automatica esclusione della pericolosità quando la valutazione di tale requisito venga effettuata dal Giudice della prevenzione in base ad elementi distinti, anche

+390307673355

5

se desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza (si veda, ex plurimis, Cassazione penale, sez. V, 17 gennaio 2006, n. 9505).

Nel caso di specie, la misura personale era stata chiesta sostenendo che [REDACTED] doveva "considerarsi socialmente pericoloso ed indiziato di appartenere ad una compagine criminale" e tanto sulla scorta dei progressi trascorsi delinquenziali e dei contatti, tenuti anche di recente, con persone implicate in attività delittuose. Si è in sostanza ritenuto, da parte dell'Autorità proponente, che [REDACTED] rientrasse nelle categorie di cui all'art. 1 lett. a) e b) richiamate dall'art. 4 d.lgv. n. 159 del 2011 e che dunque fosse persona abitualmente dedita a traffici delittuosi ovvero che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.


E' prescritto dalla stessa norma che l'accertamento delle suddette condizioni personali legittimanti l'adozione della misura di prevenzione personale deve essere fondato su elementi di fatto. Questi ultimi, per quanto si è detto, ben possono essere desunti anche da procedimenti penali conclusisi con sentenze favorevoli al proposto.

Ritiene la Corte che i dati di valutazione offerti già davanti al primo grado dalla proponente Procura della Repubblica siano senz'altro idonei a fondare a carico di [REDACTED] un giudizio di pericolosità tale da comportare l'applicazione della richiesta misura.

L'esame del certificato penale del proposto rivela immediatamente come questi abbia in modo costante orientato la propria vita verso la consumazione di gravissimi delitti all'evidenza considerando il delinquere quale elettivo mezzo per procurarsi di che vivere. La carriera delinquenziale di [REDACTED] ha esordio nel 1974 con la perpetrazione di delitti di furto e ricettazione e conosce un primo salto di qualità nel 1978 allorché il proposto commette delitto continuato di rapina per il quale riporta condanna a pesante pena detentiva (6 anni di reclusione). Gli anni successivi vedono [REDACTED] protagonista di un'intensa attività delittuosa concernente fattispecie di sequestro di persona (art. 630 cod. pen.), di rapina aggravata, di illecito commercio di stupefacenti che troverà riassunto nella sentenza 17 febbraio 2002 della Corte di assise di appello di Milano recante condanna dello stesso [REDACTED] alla pena di 22 anni di reclusione ed € 32.571,22 di multa. A cavallo tra gli anni '80 e gli anni '90 [REDACTED] risulta poi partecipe, con funzioni direttive, di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per questo viene condannato con sentenza della Corte di appello di Milano del 2007 alla pena di 14 anni di reclusione. Ancora nel 2002 [REDACTED] commette altro delitto continuato in tema di commercio di droga per il quale viene condannato nel giugno 2004 dal G.U.P. di Brescia alla pena di anni 8 mesi 8 di reclusione ed € 40.000 di multa.

Come risulta dal provvedimento di unificazione pene concorrenti della Procura Generale della Repubblica di Brescia in data 3 gennaio 2006 in atti, [REDACTED] è stato in carcere dall'ottobre 1993 al 14 novembre 2001 e dal 29 marzo 2002 al 10 maggio 2002 e che è stato poi arrestato il 20 febbraio 2003 con fine pena al 15 agosto 2023. Risulta altresì che dal 10 maggio 2010 il proposto è stato ammesso al regime della detenzione domiciliare.

In questo contesto, di impressionante evidenza per l'apprezzamento della capacità a delinquere di [REDACTED], devono essere valutati gli elementi di fatto



+390307673355

emergenti dal procedimento penale n. 3389/2011 R.G.Mod. 16 Tribunale di Brescia nel quale [REDACTED] è stato imputato, tra l'altro, del delitto di acquisto o di tentato acquisto di un importante quantitativo di cocaina proveniente dalla Spagna in tesi commesso nel dicembre 2010.

Questo procedimento si è chiuso, in primo grado, con l'assoluzione di [REDACTED] (peraltro non definitiva perché pende appello della Procura della Repubblica e della Procura Generale). Tuttavia, nella sentenza assolutoria si rinvergono, a carico del proposto, elementi di indubbio significato che dimostrano come lo stesso, nonostante lo stato di detenzione domiciliare cui si trovava sottoposto, si fosse dimostrato pronto e disponibile a cercare di ristabilire i rapporti con i suoi consueti canali di approvvigionamento per perfezionare, su sollecitazione di altro pregiudicato, un'importante operazione di acquisto di droga. Anche il Tribunale ha ritenuto pienamente accertato che "il duo [REDACTED] [REDACTED] fosse alla ricerca, anche apprezzabilmente frenetica, di quantitativi di sostanza stupefacente da smerciare poi ai rispettivi clienti" com'era dimostrato dai "contatti con soggetti del milanese coinvolti in passato in fatti di droga e comunque in contatto con [REDACTED] esclusivamente per motivi legati al traffico di stupefacente". Svanita o comunque rivelatasi infruttuosa la pista milanese, prosegue il Tribunale, "i due si orientavano verso [REDACTED] vecchio compagno di cella di [REDACTED]" col conseguente innestarsi di un susseguirsi di "falsi allarmi" concernenti il prossimo arrivo, sempre rimandato, di partite di stupefacenti. Annota ancora il Tribunale: "Addirittura [REDACTED] e [REDACTED] - quasi subito consapevoli di avere (in [REDACTED] un interlocutore poco affidabile - in concomitanza con i contatti con [REDACTED] si interrogavano sulle possibilità di rivolgersi al figlio di [REDACTED] per recuperare dello stupefacente". Dà ancora atto il Tribunale delle dichiarazioni di [REDACTED] secondo le quali questi, venuto a conoscenza che certo [REDACTED] aveva disponibilità di alcuni chilogrammi di cocaina, gli disse di mettersi in contatto con [REDACTED] che appunto era alla ricerca di stupefacente venendo poi a sapere, dallo stesso [REDACTED] che l'affare non si era concluso per una questione di prezzo.

Il Tribunale è pervenuto all'assoluzione di [REDACTED] ritenendo, in sostanza, non vi fosse la prova che [REDACTED] potesse reperire della droga onde soddisfare le richieste del [REDACTED] stesso (e di [REDACTED]) ma questa conclusione non toglie rilievo ai fatti obiettivi, in ogni caso accertati, i quali sono significativi di come [REDACTED] a dispetto dei lunghi periodi di carcerazione sofferta e a dispetto dell'attuale stato di detenzione domiciliare, si dimostrasse ancora interessato ad affari concernenti l'acquisto di consistenti partite di sostanze stupefacenti e si attivasse, contattando pregiudicati da lui conosciuti nelle pregresse esperienze delinquenziali e carcerarie, al fine di reperire, anche "freneticamente", idonei canali di approvvigionamento. La circostanza, fondante la pronuncia assolutoria, che il soggetto ([REDACTED] al quale [REDACTED] si era rivolto per l'acquisto di stupefacente non avesse nell'occasione disponibilità effettiva dello stesso nulla toglie al significato che deve attribuirsi alla condotta del proposto, infatti comprovante il suo intendimento di riprendere le condotte delinquenziali fino ad allora forzatamente interrotte a causa dello stato di detenzione.

Questi dati di fatto, considerati nel contesto che più sopra si è tratteggiato partendo dalle pregresse esperienze delinquenziali del proposto, sono dunque ad

+390307673355

2

avviso della Corte univocamente deponenti per l'incapacità da parte del proposto di conformare i propri modelli di vita prescindendo dal ricorso alla commissione di delitti anche particolarmente gravi come quelli la cui ideazione risulta dai richiamati atti processuali. Il che autorizza senz'altro a vedere in [REDACTED] persona dedita alla commissione di reati e che considera il delitto quale fonte di guadagno cui attingere per le necessità della vita.

La pericolosità che, nel passato, ha trovato espressione nelle gravi e reiterate manifestazioni delinquenziali di cui vi è eloquente traccia nel certificato penale, ben può dirsi ancora attuale in quanto in nulla attenuata, come si è dimostrato, dai sofferti periodi di carcerazione cui [REDACTED] è stato sottoposto. La circostanza poi che, attualmente, egli sia sottoposto a regime detentivo non influisce peraltro, una volta che sia possibile formulare il giudizio di pericolosità del proposto, sull'applicabilità della misura di prevenzione essendosi da tempo posta l'attenzione sulla necessità di distinguere "tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione" e così chiarito che "l'incompatibilità di questa con lo stato di detenzione del proposto attiene unicamente alla esecuzione della misura, che potrà avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, salva la possibilità per il soggetto di chiedere la revoca della misura, ... , per l'eventuale venire meno della sua pericolosità in conseguenza dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena" (Cassazione penale, sez. un., 25 ottobre 2007, n. 10281).


Né incidono sulla formulazione del giudizio di pericolosità le documentate condizioni fisiche di [REDACTED] che, non sfocianti in una vera e propria incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni, non appaiono essere di valido ostacolo alla prosecuzione delle attività di potenziale sviluppo delinquenziale quali quelle più sopra menzionate.

Pertanto, in accoglimento del proposto gravame, va applicata a carico di [REDACTED] la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. In ragione della gravità dei pregressi comportamenti criminosi e della dimostrata perversità del proposto nel perpetrare uno stile di vita indirizzato al delitto si ritiene congruo fissare la durata della misura in anni due e mesi sei. In ragione della attitudine dimostrata da [REDACTED] nell'indirizzarsi verso la commissione di reati concernenti l'illecito traffico di sostanze stupefacenti la cui consumazione è senz'altro agevolata dalla libertà di movimento sul territorio appare inoltre necessario, appunto per fronteggiare la ravvisata pericolosità del proposto, accompagnare la sopraddetta misura con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

In relazione alle prescrizioni da impartire, non si ritiene applicabile quella prevista dall'art. 8, III comma, d.lgv. n. 159 del 2011 attesa l'età del proposto non più idonea ad attività lavorativa.

L'appello della Procura della Repubblica non può invece essere accolto con riferimento alle richieste misure di prevenzione patrimoniali.

Occorre premettere, al riguardo, che, come dà atto il provvedimento impugnato, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brescia con decreto in data 14 dicembre 2011 dispose il sequestro preventivo, finalizzato alla successiva confisca ex art. 12 sexies legge n. 356 del 1992 degli stessi beni di cui è stata poi chiesta la confisca di prevenzione. Il giudice aveva posto a fondamento della decisione il convincimento che [REDACTED] esercitasse una signoria di



+390307673355

8

fatto sui beni suddetti, fittiziamente intestati alla moglie [redacted] e al figlio [redacted] (in questi ultimi comprese anche le quote della società [redacted] e la valutazione che le risorse patrimoniali di cui avrebbe disposto il nucleo familiare facente capo a [redacted] erano insufficienti a giustificare l'acquisto dei beni suddetti di talché sarebbe stato sussistente anche il requisito della sproporzione e l'assenza di giustificazioni da parte dei terzi.

Risulta, altresì, che il decreto è stato annullato dal Tribunale del riesame (ordinanza 10 gennaio 2002) con decisione poi confermata, su ricorso proposto dalla Procura della Repubblica, dalla Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 32377/12.

I rapporti tra le misure cautelari reali e le misure di prevenzione patrimoniali sono stati ampiamente scandagliati dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riferimento alle potenziali interferenze, sulla decisione relativa all'applicazione della misura di prevenzione, delle decisioni assunte nel diverso procedimento cautelare. Sul punto, si rimanda all'ampio excursus contenuto, da ultimo, in Cassazione penale, sez. I 11 febbraio 2013 n. 20476 la quale, dando peraltro continuità a quanto già affermato da Cassazione penale, sez. 1, 4 maggio 2012 n. 25846, ha ribadito che "il rapporto tra misura cautelare e confisca adottata in sede di prevenzione si pone in termini di preclusione ogni qualvolta si ravvisi identità del "decisum" tra le stesse parti in ordine alla medesima questione di diritto ovvero di fatto". In particolare, si è precisato come, in tema di misure di prevenzione, sia ostativo all'applicazione della confisca l'accertamento della lecita provenienza di un bene cristallizzato in un provvedimento giudiziale emesso nell'ambito di un procedimento di merito da altro giudice, le cui statuizioni spiegano effetto preclusivo; a nulla rileva la diversità dei procedimenti nell'ambito dei quali vengano a collocarsi i provvedimenti in quanto "la preclusione risiede nella identità del decisum tra le stesse parti in ordine alla medesima questione di diritto ovvero di fatto, ceteris paribus; e si informa al principio del ne bis in idem il quale è, innanzi tutto, l'espressione della intrinseca razionalità che connota ogni ordinamento giuridico - processuale" (sent. cit.).

Questi principi sono immediatamente rilevanti sulla decisione relativa alla richiesta confisca del bene immobile intestato a [redacted] e adibito a casa di abitazione anche del proposto. In relazione allo stesso, infatti, già il Tribunale del Riesame ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo motivando che la casa aveva valore compatibile con i redditi familiari come accertati dalla Guardia di Finanza e che essa risultava essere stata acquistata dai coniugi [redacted] in un tempo in cui essi potevano disporre "di patrimoni apparentemente cipienti". Difettavano quindi per il Tribunale del Riesame i requisiti alla cui presenza è subordinato il sequestro ex art. 12 sexies legge n. 356 del 1992 e dunque, nel caso di specie, la natura solo fittizia dell'intestazione dell'immobile alla [redacted] e la illecita provenienza del denaro impiegato per l'acquisto.

La richiesta di misura di prevenzione si fonda esattamente su questi stessi argomenti per cui il provvedimento favorevole a [redacted] ottenuto dal Tribunale del Riesame non può non svolgere effetto preclusivo anche nel medesimo procedimento. Tanto più che non risultano essere stati portati in questa sede elementi di valutazione nuovi che, da soli o in unione con quelli già esaminati nel



+390307673355

procedimento di sequestro preventivo, possano autorizzare un diverso convincimento.


Analogo discorso deve essere fatto con riferimento ai beni intestati a [redacted] diversi dalle quote di [redacted]. Relativamente a questi, infatti, la richiesta di confisca è fondata sostanzialmente sulla sproporzione tra le capacità patrimoniali di quegli e il valore di quei beni e, al riguardo, si fa leva sul carattere assolutamente simulato della donazione con cui il nonno materno di [redacted] ebbe a gratificare quest'ultimo della rilevante somma di oltre 400 mila euro che però, come è stato accertato, mai uscirono dal patrimonio del simulato donante. Questi stessi argomenti, però, già erano stati posti a fondamento del provvedimento di sequestro il quale anche su questi punti è stato annullato in senso del tutto favorevole al terzo. Pur dopo questo esito non risultano adottati in sede di proposta di misura di prevenzione elementi ulteriori di valutazione di talché anche per i beni suddetti deve prendersi atto dell'effetto preclusivo esercitato dal provvedimento favorevole al terzo.

Più articolate considerazioni devono essere invece svolte per quanto attiene alle quote della società [redacted].

Come si desume dal provvedimento del Tribunale del riesame la natura fittizia dell'intestazione delle quote a [redacted] era stata desunta dal tenore di una intercettazione ambientale avvenuta nell'ottobre 2010 relativa a una conversazione tra [redacted] e [redacted] nella quale il primo rivendicava a sé il merito di avere escornato da uno degli immobili di proprietà di quella società gli uffici, fino ad allora in affitto, di Poste Italiane (e di avere spuntato un ben superiore canone al subentrante affittuario) nonché dalle dichiarazioni del coimputato [redacted] il quale aveva a suo dire offerto in vendita a [redacted] un certo terreno. Il Tribunale del riesame aveva invero ritenuto questi elementi non probanti dell'effettiva disponibilità delle quote in capo al proposto. In relazione al primo aveva sottolineato le imprecisioni temporali del racconto fatto da [redacted] all'amico e aveva comunque motivato che la prova di un singolo atto di ingerenza, avvenuto nel 2009 e relativo a un singolo bene, nel ben più complesso ambito dell'attività della società relativo a una pluralità davvero consistente di immobili, non poteva far concludere per l'attribuzione al proposto della veste di reale dominus della società stessa. Il secondo elemento, per il Tribunale, era addirittura controproducente per le tesi dell'Accusa perché, sempre sulla scorta delle dichiarazioni di [redacted], la proposta di questi di vendita immobiliare era poi naufragata, a quanto allo stesso disse l'amico [redacted] per la contrarietà espressa dal figlio titolare della [redacted].

Nella proposta formulata dalla Procura della Repubblica di Brescia si rinviene in effetti un elemento ulteriore rispetto a quelli che già sono stati reputati inidonei ad attribuire a [redacted] l'effettiva disponibilità delle quote sociali. Trattasi delle dichiarazioni fatte il 4 maggio 2012 alla Guardia di Finanza da [redacted], persona che nel dicembre 1990 alienò alla [redacted] un appartamento con box e un ufficio in [redacted], l'uomo ha dunque dichiarato di avere trattato la vendita personalmente con [redacted] e di avere da questi incassato il corrispettivo.

Ritiene la Corte che questo nuovo portato effettivamente valorizzi il dato, giustamente sottolineato dalla parte proponente; dell'incapacità patrimoniale di



+390307673355

10

██████████ (all'epoca dei fatti studente) di sopportare l'onere economico della costituzione, nel 1989, del capitale della società dallo stesso versato (L. 10.000.000) così da far ritenere attendibile che l'avvio della società sia stato sostanzialmente finanziato con denaro del padre (già in allora impegnato in attività delinquenziali notoriamente remunerative quali l'illecito commercio di sostanze stupefacenti) che, coerentemente, si occupò anche dell'operatività della società stessa. Tuttavia questa conclusione non si dimostra idonea a sorreggere la applicazione della proposta misura.

La confisca può colpire soltanto i beni del proposto pur precisandosi (art. 26 d.P.R. n. 59 del 2011) che per tali devono intendersi anche quelli di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, quegli risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo. Oggetto della misura di prevenzione patrimoniale quindi non possono essere beni di soggetti terzi, questi ultimi potendo essere percossi dalla misura stessa soltanto nel caso in cui siano titolari solo apparenti di quei beni infatti nella titolarità effettiva o comunque nella disponibilità del soggetto stimato pericoloso.

Il quesito al quale deve essere quindi data risposta nel caso di specie è se le quote di ██████████ siano nell'attualità, a dispetto della intestazione a ██████████ nella titolarità effettiva o comunque nella disponibilità del padre ██████████ precisandosi che per "disponibilità" deve intendersi qualsiasi situazione che consenta al proposto di utilizzarle di fatto come se ne fosse proprietario.

Secondo la giurisprudenza di legittimità nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi del proposto siffatta disponibilità "è presunta, senza necessità di specifici accertamenti, dal momento che l'art. 2 bis legge 31 maggio 1965 n. 575 (ora 19, III comma, d.P.R. n. 159 del 2011: n.d.r.) considera separatamente dette persone rispetto a tutte le altre, fisiche o giuridiche, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova" (Cassazione penale, sez. VI, 14 febbraio 2012, n. 26413) gravando dunque su detti familiari l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca.

Nella fattispecie riconosciuto come le annotazioni appena sopra formulate rafforzino, con precisi dati di fatto, la presunzione di cui si è testè detto con riferimento all'atto costitutivo della società e ai primissimi anni di funzionamento, nondimeno occorre prendere atto che, per l'attualità, non solo non vi è traccia di un diretto interessamento di ██████████ nelle vicende della società (sulla equivocità della conversazione intercettata relativa all'edificio già affittato a Poste Italiane già si è espresso il Tribunale del Riesame) ma vi sono anche elementi che dimostrano come la società stessa debba considerarsi di effettiva ed esclusiva titolarità del formale titolare delle quote.

Al riguardo vale considerare che gran parte del patrimonio immobiliare di ██████████ è stato acquisito nel 2008 in virtù di un atto di scissione deliberato da ██████████ società di cui erano soci ██████████ e ██████████. I suddetti immobili, come risulta dall'atto di scissione in atti, risultano gravati da mutui ipotecari cosicché è lecito dedurre che essi siano stati a suo tempo acquistati o costruiti ricorrendo al credito e non già a capitali di illecita provenienza. Questa conclusione non consente di nutrire dubbi sulla titolarità effettiva in capo a ██████████ delle quote in quella società ed è pertanto lecito prospettare che la stessa confluenza di quel patrimonio immobiliare in ██████████

+390307673355

/1

col conseguente abbandono da parte dello stesso [redacted] di [redacted] sia indice del fatto che [redacted] era società effettivamente propria di questi e facente capo, nel 2008, allo stesso.

Non si dubita peraltro che [redacted] abbia effettivamente gestito la società atteso che la stessa Guardia di Finanza, nel dibattimento conclusosi con l'assoluzione di [redacted] ha escluso che, dopo l'episodio risalente al 1990 di cui aveva parlato [redacted], l'allora imputato si fosse in qualche altra occasione ingerito nella gestione della società.

La tesi che potrebbe vedere [redacted] necessitato a gestire la società in luogo del padre, reale dominus della società stessa, solo a cagione dei lunghi periodi di carcerazione di questi risulta peraltro smentita dalle già menzionate dichiarazioni rese da [redacted] sulla trattativa da questi abbozzata con [redacted] in relazione alla vendita di un certo terreno. Secondo quanto dal primo dichiarato, egli trattò sì con [redacted] ma perché sapeva che il figlio aveva grandi disponibilità di immobili e comunque, dopo qualche giorno, quegli gli disse che il figlio non era più interessato all'acquisto del terreno. Da queste dichiarazioni si trae la prova che, nonostante [redacted] fosse in allora potenzialmente in grado di seguire gli affari della società, nondimeno le decisioni operative - anche in relazione ad affari con persone conoscenti del padre - erano di esclusiva competenza di [redacted] in coerenza con il ruolo, formale e sostanziale, che questi aveva nella società.

Non solo, quindi, si deve registrare l'assenza di dati tali da imporre la conclusione - superando quanto già ritenuto nell'ambito del procedimento relativo al sequestro preventivo - che, attualmente, [redacted] è titolare o dispone per interposta persona delle quote di [redacted] ma si devono anche apprezzare dati di fatto significativi del fatto che queste appartengono effettivamente ed esclusivamente al loro titolare [redacted]. Il che è, per quanto più sopra detto, preclusivo della possibilità di disporre la confisca delle stesse.

Pertanto e conclusivamente, in parziale accoglimento del gravame, a carico di [redacted] va disposta la sola misura di prevenzione personale nei termini anzidetti mentre deve essere confermata la elezione della proposta della misura di prevenzione patrimoniale.

P.Q.M.

in parziale riforma del decreto del Tribunale di Brescia in data 19 luglio 2013 impugnato dalla Procura della Repubblica di Brescia,

applica a [redacted], nato a Brescia il 22 marzo 1938, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due e mesi sei imponendogli altresì l'obbligo di soggiorno in [redacted] comune di sua residenza e abituale dimora;

prescrive a [redacted] prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza e, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi delle ore 19 e di non uscire la mattina più presto delle ore 7 e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data

tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato nonché, per l'esecuzione, al Questore di Brescia.

Conferma nel resto il provvedimento impugnato.

Brescia, 8 novembre 2013.

Il Presidente rel.

*[Handwritten signature]*

*Alfonso De Cucchis*  
*opp. 11-11-2013*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Bruna BRIGHENTI

*Provvedimento visitato dal PG - solo il 14.11.2013*  
*e notificato al [redacted] il 10/12/2013.*  
*Provvedimento definitivo del 20/12/2013.*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Bruna BRIGHENTI

*[Handwritten signature]*